

## **TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO**

### **SEZIONE CIVILE**

### **RICORSO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO**

#### **AI SENSI DELL'ART. 14 – TER e ss. L. 3/2012**

Il Sig. CURCIO Raimondo, nato a Legnano (MI) il 25.06.1971 (C.F: CRCRND71H25E514O), residente in Busto Garolfo (MI) in Via Don Minzoni, 40 con l'Avv. DELLA CAGNOLETTA Francesca (CF DLLFNC69T67F205D) che lo rappresenta e difende come da mandato allegato al presente ricorso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Busto Arsizio (VA) Viale Duca d'Aosta 16 indirizzo di posta elettronica certificata francesca.dellacagnoletta@busto.pecavvocati.it

#### **PREMESSO CHE**

- 1) il ricorrente, CURCIO Raimondo (d'ora innanzi anche "il ricorrente" o "il debitore") ha richiesto all'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) delle Camere di Commercio di Como, Lecco, Mantova, Monza Brianza, Pavia e Varese iscritto al n.80 nella sezione A del Registro istituito presso il Ministero di Giustizia, di procedere alla nomina di un professionista che potesse essere incaricato dei compiti riservati all'organismo di composizione della crisi ai sensi della L. 3/2012 (**All. 1**);
- 2) con provvedimento emesso in data 12/10/2021 il Referente dell'OCC, ha designato il Dott. Roberto Cherchi (CHRRRT74T31D869V) posta elettronica certificata [roberto.cherchi@odcecbusto.it](mailto:roberto.cherchi@odcecbusto.it) con studio in Gallarate (VA), Via Pegoraro, 18, quale Gestore della Crisi nel procedimento *de quo* (**All. 2**);
- 3) il ricorrente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012;
- 4) il ricorrente non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012, né ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della L.

3/2012;

- 5) il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 6 della legge n. 3/2012, essendo evidente il perdurante squilibrio tra le obbligazioni imputabili al ricorrente e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte;
- 6) il ricorrente ha fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale;
- 7) il professionista nominato ha predisposto la relazione particolareggiata di cui all'art. 14 ter L. 3/2012, qui allegata (Cfr. Relazione particolareggiata a firma del Dott. Roberto Cherchi – **All. 3**).

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Il Sig. CURCIO Raimondo, tenuto conto dell'ammontare delle proprie attività e passività, dopo essersi confrontato più volte con il Professionista designato, ha individuato **la procedura di liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 14-ter Legge n. 3/2012**, nei termini di seguito individuati:

#### **1. Cause del sovraindebitamento.**

Il ricorrente è lavoratore dipendente della società AMPACET ITALIA Srl di BUSTO GAROLFO (MI) ed ha sempre dovuto provvedere al mantenimento dei tre figli (due propri e una di una precedente relazione della moglie) e della moglie, la quale ha sempre svolto lavori saltuari.

Le ragioni del sovraindebitamento sono legate principalmente alla sfera familiare:

- nel 2007 l'istante decideva di acquistare un immobile per sé e la sua famiglia, stipulando a tal fine un mutuo con la Banca Monte dei Paschi d Siena (MPS). Tale contratto prevedeva un versamento mensile di euro 700,00=;
- nel frattempo, il cognato dell'istante, a seguito di alcune difficoltà con la propria

azienda, chiedeva la disponibilità al Sig. CURCIO Raimondo e alla moglie di divenire fideiussori ed i familiari accettavano;

- a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni del debitore principale, la banca garantita nel 2010 otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti del Sig. CURCIO Raimondo e della moglie in forza delle garanzie prestate a cui seguiva un pignoramento presso terzi nei confronti dell'istante, conclusosi con l'assegnazione della somma di Euro 318,00 dello stipendio percepito dal Sig. CURCIO Raimondo (**All. 4**);

- ciò ha comportato una grossa diminuzione nelle entrate del Sig. CURCIO, il quale ha iniziato ad avere difficoltà con il pagamento delle rate del mutuo relativo all'immobile e delle spese condominiali;

- a seguito di tale difficoltà economica la Banca, creditrice ipotecaria, promuoveva nel 2012 azione esecutiva immobiliare avanti il Tribunale di Milano R.G.E. 2865/12 conclusasi nel 2021 con la vendita all'asta del bene ed il riparto delle somme ricavate ai creditori (**All. 5**);

- a seguito del pignoramento e del provvedimento di rilascio, il Sig. Curcio si trasferiva inizialmente presso un immobile condotto in locazione a canone libero, non riuscendo tuttavia a far fronte all'elevato canone e subendo lo sfratto e il pignoramento dei mobili all'inizio del 2018 (**All. 5.a**);

- per tentare di far fronte alla morosità e alle primarie necessità della vita quotidiana familiare, nel 2017 il Sig. CURCIO richiedeva all'azienda presso cui lavora un anticipo del TFR per euro 8.000,00, con il quale in parte copriva il debito con il locatore, che tuttavia insisteva per il rilascio;

- all'istante e la sua famiglia, rivoltisi ai servizi sociali di Busto Garolfo, veniva proposta la locazione di una nuova abitazione con canone mensile di euro 190,00 con ALER nel 2018;

- poiché la l'immobile oggetto del contratto di locazione con ALER si trovava in pessime condizioni, nel 2018 il Sig. CURCIO era costretto a ricorrere ad un

finanziamento per poter far fronte alle opere di ristrutturazione, al trasloco, all'acquisto dei mobili ed alle esigenze primarie familiari (**All. 6**);

- veniva, pertanto, stipulato un finanziamento con la società WE Finance S.p.A. con cessione del quinto dello stipendio, in forza del quale il Sig. Curcio, a fronte dell'erogazione della somma di Euro 25.000 si obbligava a restituire la somma di Euro 40.000, con elevatissimi interessi e spese;

- la situazione di difficoltà economica del Sig. CURCIO si aggravava dal momento che il figlio del medesimo iniziava a soffrire di un grave disturbo alimentare con la necessità di essere seguito da specialisti (**All. 7**);

- nel 2019 il ricorrente, quando ormai stava terminando di pagare le somme dovute a seguito del pignoramento dello stipendio quale garante del cognato, riceveva la notifica di ulteriore atto di pignoramento presso terzi, subendo inoltre - dalla notifica dell'atto nel febbraio 2019 all'udienza del luglio 2019 - la doppia trattenuta sullo stipendio a titolo di pignoramento, oltre alla trattenuta per la cessione del quinto (**All. 18.a**).

Come si dirà in seguito, il pignoramento si riferiva ad un presunto credito di Arredissima, risultante da titolo esecutivo non più impugnabile;

- la situazione di dissesto dell'istante subiva poi un ulteriore aggravamento a seguito delle problematiche dentarie del Sig. CURCIO nell'anno 2019/2020 per le quali il medesimo veniva altresì sottoposto ad intervento chirurgico (**All. 8**).

## **2. Situazione familiare del ricorrente**

Il ricorrente, come da certificazione di stato di famiglia (**All. 9**), vive con la moglie BELLUSCI MARIA ROSARIA (C.F. BLLMRS74M41E514T) nata il 01/08/1974 a Legnano, il figlio CURCIO FILIPPO (C.F. CRCFPP05M05E514K) nato il 05/08/2005 a Legnano, di anni 17 e la figlia CURCIO FEDERICA (C.F. CRCFRC14M67E514K) nata il 27/08/2014 a Legnano di anni 8 presso l'immobile di residenza popolare (ALER) condotto in locazione dal 22.05.2018 in Busto Garolfo (MI) Via Minzoni, 40 (**All. 10**).

La sig.ra Bucco Francesca, figlia della sig.ra Bellusci nata da altra precedente relazione,

risulta ora solo formalmente residente con il sig. Curcio.

### **3. Situazione patrimoniale del ricorrente**

Il ricorrente ha predisposto l'inventario dei beni costituenti il proprio patrimonio, di seguito descritti. Si specifica che in detto inventario non sono stati elencati i beni personali non pignorabili ai sensi dell'art. 514 c.p.c., del valore complessivamente stimato in Euro 1.000,00 non ricompresi tra i beni liquidabili nell'ambito della presente procedura, oltre all'Assegno Unico pari ad Euro 435,00 erogato al sig. Curcio dal mese di marzo 2022 per i due figli minori, anch'esso non ricompreso tra i beni ivi liquidabili. Il ricorrente è titolare di una carta "Postepay" n. 5333171058763307 presso POSTE ITALIANE SPA, di cui si allega la lista movimenti da 28/06/2018 al 15/05/2022 (**All. 11**) sul quale vengono accreditati lo stipendio e l'Assegno Unico.

#### **3.1 I beni immobili**

Il ricorrente non risulta proprietario di alcun bene immobile. L'immobile di proprietà è stato oggetto di esecuzione immobiliare avanti il Tribunale di Milano R.G.E. 2865/12 già conclusasi con la vendita all'asta del medesimo ed il riparto avvenuto nel 2021 delle somme ricavate ai creditori (**All. 5**).

#### **3.2 I beni mobili registrati (autovetture)**

Il ricorrente è proprietario dell'autovettura marca "Citroën" modello "Xsara" con targa DD016BL ed immatricolata nell'anno 2006 (**All. 12**).

Il ricorrente, dal momento che la suddetta autovettura non ha alcun valore economico data la vetustà della stessa immatricolata nel 2006, chiede di poter escludere dal patrimonio liquidabile detta autovettura (Targa DD016BL) in quanto indispensabile per gli spostamenti casa-lavoro oltre ad essere necessaria per le ordinarie esigenze di gestione degli impegni familiari

### **3.3 Altri beni del ricorrente**

Il Sig. CURCIO Raimondo non risulta essere titolare di altri beni.

### **4. Situazione reddituale del ricorrente**

Il ricorrente è lavoratore dipendente della società AMPACET ITALIA Srl di BUSTO GAROLFO (MI) dal 01/10/2004 con contratto a tempo indeterminato con qualifica di operaio e livello di categoria n. G. con retribuzione lorda mensile di circa euro 2.200,00 corrispondente a circa euro 1.200,00 nette al mese per tredici mensilità (**All. 28**).

L'orario lavorativo settimanale del sig. Curcio, contrattualmente fissato in 40 ore, è tuttavia variabile, in quanto il medesimo, oltre all'orario contrattuale su turni giornalieri di 8 ore (1° turno dalle 6:00 alle 14:00 – 2° turno dalle 14:00 alle 22:00 – 3° turno dalle 22:00 alle 6:00) definiti dalla società, svolge spesso lavoro straordinario anche il sabato, come si evince dalle buste paga prodotte sub All. 19, per aumentare le entrate mensili per il sostentamento della sua famiglia, nonostante al momento il sig. Curcio e la sua famiglia beneficiano solo in parte di tale sacrificio, alla luce del pignoramento presso terzi e della cessione volontaria del quinto che gravano sullo stipendio, di cui si dirà meglio in seguito. Si precisa, inoltre, che la busta paga del mese di marzo risulta maggiorata da un bonus una tantum, quest'anno pari ad Euro 1.223,05 lordi, che generalmente l'azienda eroga una volta all'anno ai propri dipendenti specificando però che non si tratta di bonus fisso né garantito per le annualità future ma dipendente unicamente dall'andamento della società.

Come anticipato, lo stipendio è gravato dalle seguenti trattenute per assegnazione ai creditori e cessioni del quinto:

- cessione volontaria del quinto in favore di Futuro S.p.A., oggi Compass Banca S.p.A., cessionaria di We Finance S.p.A. per un ammontare costante mensile di Euro 330,00 con un residuo del debito al 30/06/2022 pari ad Euro 24.090,00 (**All. 6**);
- pignoramento presso terzi del quinto dello stipendio promosso da Arredissima Legnano

s.r.l. (**All. 13**) con un residuo del debito pari ad Euro 5.516,65 come risultante dal cedolino busta paga di maggio 2022 (vedi **All. 19**);

Nel corso della liquidazione, i redditi sia di lavoro dipendente che di altra fonte generati dal ricorrente, confluiranno nella procedura liquidatoria, ad eccezione delle somme necessarie al sostentamento proprio e del proprio nucleo familiare al netto dell'Assegno Unico percepito pari ad Euro 435,00, quantificate in Euro 1.755,83 al mese (sul punto si veda il successivo paragrafo n. 6), importo che ad oggi il sig. Curcio riesce a raggiungere solo con l'aiuto economico di parenti/amici che lo aiutano con il pagamento di una o più voci mensili di spesa, anche a causa dei recenti rilevanti aumenti delle forniture di luce/gas, dei generi alimentari e della benzina.

### **5. Situazione debitoria**

La situazione debitoria del ricorrente, alla data di presentazione della presente proposta, è rappresentata dai seguenti debiti:

<b>ENTE CREDITORE</b>	<b>DEBITO RESIDUO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
WE FINANCE SPA	€ 24.090,00	Finanziamento liquidità al 30.06.2022 – in regolare ammortamento (All. 6)
COMUNE DI BUSTO GAROLFO	€ 773,00	IMU (All. 14)
SIENA NPL 2018 S.p.A. (cessionaria di MPS)	€ 168.567,23	Residuo mutuo con interessi al 11.10.2021 come da atto di precetto del giugno 2022 (All. 15)
Condominio San Remigio	€ 2.784,00	Spese condominiali (All. 16) residuo a seguito di riparto
Arredissima Legnano Srl	€ 5.516,65	Residuo pignoramento come da busta paga di maggio 2022 tutt'ora in essere (all. 17)
Agenzia delle Entrate Riscossione	€ 8.401,58	Tributi (All. 18)
<b>TOTALE</b>	<b>€ 213.937,55</b>	

Come prescritto dall'art. 9, comma 2, si allega alla presente istanza l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute (All. 6, 14, 15, 16, 17 e 18).

Con riferimento alla situazione debitoria occorre fare due precisazioni riguardo ai crediti di:

**- IFIS NPL 2018 SRL**

Ifis NPL 2018 s.r.l., cessionaria di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., come da atto di precetto del giugno 2022 da ultimo notificato al sig. Curcio si evince quanto segue:

- la quota capitale delle rate scadute ed insolte e del capitale residuo nel 2011 era pari ad Euro 131.095,48;

- il debito residuo (capitale + interessi) del sig. Curcio a seguito del riparto delle somme ricavate dall'esecuzione immobiliare ammontava ad Euro 90.822,24;

- da ultimo, tuttavia, nello scorso giugno Ifis NPL s.r.l. ha intimato al sig. Curcio con atto di precetto il pagamento di complessivi Euro 168.567,23, importo lievitato a causa del maturare degli interessi moratori pari ad Euro 77.154,07;

**- ARREDISSIMA LEGNANO SRL**

Con riferimento al debito nei confronti della Arredissima Legnano s.r.l. si deve evidenziare come lo stesso sia stato determinante per il peggioramento della situazione debitoria del Sig. Curcio, benché riferito ad una fornitura di mobili non perfezionatasi.

Il sig. Curcio ha assunto tale debito mediante la firma nel 2017 di moduli precompilati che il venditore di zona di Arredissima, recatosi a casa del sig. Curcio, ha fatto sottoscrivere al medesimo, facendo credere si trattasse di una mera formalità non vincolante.

In seguito Arredissima ha ottenuto nel 2017 un decreto ingiuntivo relativo alla somma che il Sig. Curcio si era inconsapevolmente obbligato a pagare a titolo di caparra in caso di recesso dal contratto di vendita, decreto che è stato notificato presso la formale residenza del Sig. Curcio, dalla quale il medesimo era stato nel frattempo sfrattato.

Solo nel 2019 il ricorrente, quando ormai stava terminando di pagare le somme dovute a

seguito del pignoramento quale garante del cognato, si è visto notificare l'atto di pignoramento presso terzi, subendo inoltre, dalla notifica dell'atto nel febbraio 2019 all'udienza del luglio 2019, la doppia trattenuta sullo stipendio a titolo di pignoramento, oltre alla trattenuta per la cessione del quinto (All. 18.a) e percependo quindi per cinque mesi uno stipendio inferiore ai mille euro, a fronte di uno stipendio del gennaio 2019 di euro 1.285.

\*\*\*

Le circostanze sopra riportate appaiono rilevanti al fine di valutare sia l'apertura della procedura sia la fattibilità e la sostenibilità della proposta di liquidazione del patrimonio in relazione alla consistenza totale dei debiti che nel caso di specie presentato le peculiarità descritte, evidenziando, infine, che il prestito personale ottenuto tramite cessione del quinto è in regolare ammortamento.

### **Le spese correnti**

Il nucleo familiare del Sig. CURCIO Raimondo per il suo sostentamento economico può contare sul reddito da lavoro dipendente del ricorrente, come sopra rappresentato di circa 1.200 euro mensili a causa della presenza delle trattenute del pignoramento e della cessione del quinto (All. 19).

Le spese mensili necessarie al mantenimento del nucleo familiare sono state dallo stesso così determinate:

<b>Spese familiari di sostentamento</b>	<b>Importo mese</b>	<b>Importo anno</b>
Assicurazioni	€ 20,83	€ 250,00
Spese alimentari	€ 650,00	€ 7.800,00
Spese non alimentari (abbigliamento e calzature)	€ 150,00	€ 1.800,00
Affitto (All. 19)	€ 190,00	€ 2.280,00
Utenze casa (All. 20)	€ 200,00	€ 2.400,00
Telefono	€ 80,00	€ 960,00

Trasporti + Autovettura, benzina, telepass e manutenzione	€ 250,00	€ 3.000,00
Spese non alimentari figli + scuola e mensa	€ 200,00	€ 2.400,00
Spese mediche (4 persone)	€ 150,00	€ 1.800,00
Servizi ricettivi e di ristorazione	€ 150,00	€ 1.800,00
Altri beni e servizi	€ 150,00	€ 3.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.190,83</b>	<b>€ 26.289,96</b>
<b>ASSEGNO FAMILIARE UNICO</b>	<b>- 435,00</b>	<b>- € 5.220,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.755,83</b>	<b>€ 21.069,96</b>

Si precisa che benché il contratto di Locazione n. 2018121650 stipulato con ALER preveda un canone annuale di Euro 1.941,60 (Euro 161,80 mensili) nel tempo l'importo mensile richiesto è aumentato fino ad euro 190,00 circa, come si evince dall'All. 20 e dalla lista movimenti prodotta sub All. 11.

Si precisa, inoltre, che qualora l'Assegno Unico non dovesse essere confermato per le annualità a venire o dovesse essere modificato nell'importo si dovrà procedere ad una nuova verifica e ad una nuova quantificazione dell'esigenza economica mensile del sig. Curcio per il sostentamento della propria famiglia.

La somma necessaria al sostentamento del nucleo familiare, come dettagliato nella precedente tabella, si attesta, quindi, nella somma annua di euro € 26.289,96 che portano ad una esigenza economica per il sostentamento del proprio nucleo familiare del ricorrente di euro € 2.190,83 mensili a cui il sig. Curcio riuscirà a far fronte con la propria retribuzione integrata con l'Assegno unico mensile di Euro 435,00, assegno che non entrerà nella presente procedura liquidativa, ma che continuerà ad essere percepito dal sig. Curcio tramite accredito sulla postepay. Pertanto, il ricorrente chiede che gli venga riconosciuta una somma mensile pari ad Euro 1.755,83 al fine di provvedere autonomamente alle spese di sostentamento, dichiarandosi disponibile a mettere a disposizione della procedura le somme percepite a titolo di stipendio eccedenti tale somma, la tredicesima mensilità e gli eventuali bonus percepiti dal datore di lavoro.

Come prescritto dall'art. 9, comma 2, si allega alla presente istanza l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare, sopra richiamate.

**6. Atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni e atti impugnati dai creditori**

Negli ultimi cinque anni, il ricorrente non ha compiuto alcun atto dispositivo del proprio patrimonio e nessun atto è stato impugnato dai creditori.

**7. Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni**

Il ricorrente ha prodotto i CUD degli ultimi tre anni, come previsto dalla norma di riferimento che si allegano al presente ricorso.

<b>REDDITI DICHIARATI</b>	
<b>ANNO</b>	<b>REDDITO</b>
C.U. 2020 (All. 22)	29.447,54
C.U. 2021(All. 23)	29.479,36
C.U. 2022(All. 24)	31.255,72

**8. I costi di procedura**

Si allega il preventivo dell'OCC sottoscritto per accettazione in data 10/02/2022 dal ricorrente ed i relativi conteggi (**All. 25**). Ai sensi dell'art. 4 duodecies comma 2 L. 3/2012 tale credito dovrà essere soddisfatto con preferenza rispetto agli altri crediti, unitamente ai compensi del liquidatore che verrà nominato ed ai compensi della scrivente quantificati in Euro 2.901,94 come da nota spese prodotta sub **All. 26**, di cui Euro 500,00 già corrisposti.

**9. La liquidazione del patrimonio**

Il procedimento al quale l'istante chiede di accedere è la liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter comma 1 L. 3/2012.

Il patrimonio del ricorrente è riepilogato nell'inventario qui allegato. Si specifica, inoltre, che le spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare al netto dell'Assegno

Unico percepito pari ad Euro 435,00, ammontano ad Euro 1.755,83 al mese, come dettagliate in precedenza.

Pertanto, nel caso in cui nel corso della procedura liquidatoria dovessero emergere redditi maggiori, questi concorreranno al soddisfacimento dei creditori nei limiti della quota eccedente la somma necessaria per il sostentamento, oltre alla tredicesima che il sig. Curcio mette a disposizione della procedura (**all. 28**).

L'attivo liquidabile verrà ripartito secondo l'ordine delle garanzie esistenti e delle prelazioni di legge, così come saranno individuate dal liquidatore.

Il trattamento retributivo percepito dal Sig. Curcio dovrà essere considerato nella sua interezza, in quanto i creditori aventi titolo o causa anteriore all'apertura della procedura di liquidazione non possono beneficiare dell'efficacia della cessione del quinto né di precedenti provvedimenti di assegnazione nelle procedure di esecuzione presso terzi, avendo la procedura di liquidazione natura concorsuale, come emerge dal tenore letterale della norma e come confermato dalla giurisprudenza anche costituzionale.

Si precisa, infine, che dall'esame della giurisprudenza emerge che la presente procedura di liquidazione del patrimonio, può essere esperita anche in assenza di beni mobili o immobili da liquidare, facendo affidamento, dal punto di vista dei creditori, ai redditi futuri (reali o potenziali) del debitore: occorre sul punto precisare che l'unico bene immobile di proprietà del sig. Curcio è già stato oggetto di procedura esecutiva immobiliare avanti il Tribunale di Milano R.G.E. 2865/12 conclusasi nel 2021 con la vendita all'asta del medesimo ed il riparto delle somme ricavate ai creditori, ed in particolare con l'assegnazione al creditore fondiario Siena NPL 2018 s.r.l., oltre al credito in prededuzione ex art. 2770 c.c., dell'importo di Euro 43.876,00, a parziale soddisfazione del proprio credito (vedi **All. 15**).

Non si può, pertanto, ritenere che nel caso di specie il debitore non metta a disposizione alcun bene, essendo la procedura esecutiva appena conclusa una procedura di fatto liquidatoria, con pieno rispetto dei privilegi nel riparto delle somme ricavate dalla vendita del bene.

Ma quand'anche volesse considerarsi la liquidazione richiesta con il presente ricorso come priva di beni, l'ammissibilità della stessa è stata più volte anche di recente confermata: si cita, *ex multis*, la sentenza del Tribunale di Verona del 21.12.2018 n. 37 che ha affermato che “è ammissibile la procedura di liquidazione del patrimonio del

*debitore sovraindebitato ex art. 14-ter L. n. 3/2012 anche in assenza di beni mobili registrati o immobili liquidabili ed in presenza solo di crediti futuri derivanti dal rapporto di lavoro e di finanza fornita da soggetti esterni alla procedura. L'istituto della liquidazione è strutturato secondo uno schema mutuato dal fallimento pertanto, posto che la dichiarazione di fallimento non è preclusa dall'assenza di beni in capo al fallito, appare irragionevole ritenere che la strada della liquidazione sia preclusa al sovraindebitato privo di beni mentre è consentita l'istanza di fallimento in proprio da parte di un imprenditore privo di beni mobili e immobili”.*

Ancora il Tribunale di Rovigo con provvedimento del 9.7.2021 (procedimento R.G. Sovr. 6/2021) ha confermato la possibilità di ricorrere all'istituto della liquidazione anche in assenza di beni mobili o immobili come facoltà pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di merito (cfr. *ex multis* Tribunale di Pordenone in composizione collegiale 14.3.2019).

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso e illustrato, il Sig. CURCIO Raimondo,

**CHIEDE**

che l'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, voglia:

**DICHIARARE** aperta la procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 14 quinquies L. 3/2012;

**NOMINARE** un liquidatore;

**DISPORRE** che non possano sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, ivi compresi i pignoramenti dello stipendio attualmente in corso;

**STABILIRE** idonea pubblicità alla domanda e al decreto;

**ORDINARE** la consegna dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

**DICHIARARE** sottratti alla liquidazione:

- i beni mobili del ricorrente rientranti nell'elenco di cui all'art. 514 c.p.c.;
- l'autovettura targa DD016BL

**FISSARE** i limiti di cui all'art. 14 ter comma 5) lett. b) nella somma di Euro 1.755,83 mensili, o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia o secondo equità;

**FISSARE** nel termine di quattro anni il tempo di esecuzione della liquidazione ai fini dell'art. 14 undecies e 14 terdecies della L. 3/2012.

Si producono i seguenti documenti:

1. domanda di accesso al servizio della crisi da sovraindebitamento;
2. Nomina professionista designato Organismo di Composizione della Crisi OCC della Camera di Commercio di Varese;
3. Relazione particolareggiata del professionista designato;
4. Pignoramento presso terzi CONSUM.IT;
5. Pignoramento immobiliare Banca;
- 5.a Sfratto per morosità;
6. Contratto Finanziamento We Finance S.p.A.;
7. Visite nutrizionistiche Curcio Filippo;
8. Spese dentista Curcio;
9. Stato di famiglia;
10. Contratto locazione ALER;
11. lista movimenti PostePay;
12. carta circolazione autoveicolo TG DD016BL;
13. ordinanza di assegnazione pignoramento presso terzi Arredissima Legnano s.r.l.;
14. IMU Comune di Busto Garolfo;
15. Residuo mutuo MPS;
16. Spese condominiali Condominio San Remigio;
17. Busta paga maggio 2022;
18. Estratto di Ruolo Agenzia Delle Entrate;

18.a comparsa di costituzione nel pignoramento presso terzi e cedolino stipendio  
febbraio 2019

19. Buste paga Curcio;

20. Canone locazione marzo 2022;

21. Bollette luce/gas;

22. CU 2020;

23. CU 2021;

24. CU 2022;

25. Preventivo spese e compensi OCC;

26. Nota spese Avv. Della Cagnoletta;

27. Carta d'identità sig. Curcio Raimondo;

28. Busta paga tredicesima 2020.

Con ossequio.

Busto Arsizio, lì 6 luglio 2022

Avv. Francesca Della Cagnoletta